



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE
DIPARTIMENTO DELL'AMBIENTE

L'ASSESSORE

- VISTO** lo Statuto speciale della Regione Siciliana;
- VISTA** la Legge Regionale 29/12/1962, n. 28 "Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana" e ss.mm.ii.;
- VISTA** la Legge Regionale 10 aprile 1978, n. 2, recante "Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 70 del 28/02/1979 "Approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana";
- VISTO** il D.P.Reg. n. 645/Area I/S.G. del 30/11/2017 con il quale il Presidente della Regione ha nominato l'On. Avv. Salvatore Cordaro Assessore Regionale con preposizione dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente;
- VISTA** la Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e ss.mm.ii.;
- VISTA** la Direttiva 2009/147/UE concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- VISTA** la Legge 22 aprile 1994, n. 146, recante: "Disposizione per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee - legge comunitaria 1993";
- VISTO** il D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 recante "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica" e ss.mm.ii.;
- VISTA** la Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- VISTA** la Legge Regionale 3 maggio 2001, n. 6, articolo 91 e s.m.i. recante: "Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale" con il quale questo Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente è stato individuato quale Autorità Competente di Valutazione di Impatto Ambientale di competenza regionale;
- VISTO** il D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 08/09/1997, n. 357, concernente l'attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";
- VISTO** il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii., recante: "Norme in materia ambientale" e in particolare la parte seconda "Procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), e in particolare l'art. 6, comma 3 "Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento" ed il successivo comma 3-bis: "L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, producono impatti significativi sull'ambiente";
- VISTO** il D.A. 30 marzo 2007 "Prime disposizioni d'urgenza relative alle modalità di svolgimento della valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 e ss.mm.ii" e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la Legge Regionale 8 maggio 2007, n. 13, articolo 1 "Disposizioni in favore dell'esercizio di attività economiche in siti SIC e ZPS";
- VISTO** il D.A. 22 ottobre 2007 "Disposizioni in materia di valutazione di incidenza attuative dell'articolo 1 della legge regionale 8 maggio 2007, n. 13";
- CONSIDERATO** che, secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 3, della L.R. n. 13/07 e dall'art. 4 del D.A. n. 245/GAB del 22 ottobre 2007, la procedura di valutazione di incidenza è di competenza dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente;
- VISTO** il D.P.Reg. n. 23 del 8 Luglio 2014, concernente il "Regolamento della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di piani e programmi nel territorio della Regione Siciliana";

- VISTA** la Legge Regionale del 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i., art. 68, comma 4, che stabilisce che i decreti assessoriali, contemporaneamente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, devono essere pubblicati per esteso nel sito internet della Regione Siciliana;
- VISTA** la Delibera di Giunta n. 48 del 26 febbraio 2015 concernente *“Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e di Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA)”*, che individua l'Assessorato Regionale del territorio e dell'Ambiente Autorità Unica Ambientale, ad eccezione dell'emanazione dei provvedimenti conclusivi relativi alle istruttorie di cui all'art. 1, co. 6, della Legge Regionale n. 3 del 9 gennaio 2013;
- VISTO** l'atto di indirizzo assessoriale n. 1484/Gab dell'11 marzo 2015 e ss.mm.ii.;
- VISTA** la nota protocollo n. 12333 del 16 marzo 2015 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento dell'Ambiente impartisce le disposizioni operative in attuazione della Delibera di Giunta n. 48 del 26 febbraio 2015;
- VISTA** la Legge Regionale n. 9 del 7 maggio 2015: *“Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale”*, ed in particolare l'articolo 91 recante *“Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale”* come integrato dall'art. 44 la Legge Regionale n. 3 del 17 marzo 2016;
- VISTA** la Legge 22 maggio 2015 n. 68 *“Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente”*;
- VISTA** la Delibera di Giunta Regionale n. 189 del 21 luglio 2015 concernente: *“Commissione Regionale per le Autorizzazioni Ambientali di cui all'art. 91 della Legge Regionale 7 maggio 2015, n. 9 - Criteri per la costituzione-approvazione”*, con la quale la Giunta Regionale, in conformità alla proposta dell'Assessore Regionale per il Territorio e l'Ambiente, di cui alla nota n. 4648 del 13 luglio 2015 (Allegato “A” alla delibera), ha approvato i criteri per la costituzione della citata Commissione per il rilascio delle autorizzazioni ambientali di competenza regionale di cui all'Art. 91 della l.r. n. 9/2015 (di seguito C.T.S.);
- VISTO** il D.A. n. 207/GAB del 17 maggio 2016 di istituzione della Commissione Tecnica Specialistica (di seguito riportato C.T.S.), applicativo dell'art. 91 della L.R. n. 9 del 7 maggio 2015, così come integrato dall'art. 44 della L.R. 17 marzo n. 3, in conformità ai criteri fissati dalla Giunta Regionale con Delibera n. 189 del 21 luglio 2015;
- VISTA** la nota assessoriale prot. n. 5056/Gab/1 del 25/07/2016 relativa a *“Prima direttiva generale per l'azione amministrativa e per la gestione ex comma 1, lettera b) dell'art. 2 della L.R. 15/05/2000, n. 10;*
- VISTA** la nota assessoriale prot. n. 7780/Gab12 del 16/11/2016 esplicativa sul coordinamento tra le attività dipartimentali e la C.T.S.;
- VISTO** il D.P.Reg. n. 12 del 27 giugno 2019, con il quale è stato emanato il regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. n. 19/2008. *“Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'art. 13, comma 3, della Legge Regionale n. 3 del 17 marzo 2016, modifica del Decreto del Presidente della Regione 18 gennaio, n. 6 e successive modifiche e integrazioni”* con il quale è stato approvato tra gli altri il nuovo funzionigramma del D.R.A.;
- VISTO** il D.A. n. 295/Gab. del 28/06/2019, con il quale è stata approvata la *“Direttiva per la corretta applicazione delle procedure di valutazione ambientale dei progetti”*;
- VISTI** i provvedimenti di nomina e di revoca dei componenti della C.T.S., dati in primis dal decreto assessoriale n. 230/Gab del 27 maggio 2016 ed in ultimo dal decreto assessoriale n. 19 /GAB del 29 gennaio 2021;
- VISTO** il D.A. n. 57/Gab. del 28 febbraio 2020, che disciplina le procedure di competenza regionale di cui all'art. 91 della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9, come modificato dall'art. 44 della legge regionale n. 3 del 17 marzo 2016, sulla base dei criteri fissati dalla Giunta Regionale con delibera n.189 del 21 luglio 2015 e il funzionamento della C.T.S.;
- VISTA** la Delibera di Giunta Regionale n. 256 del 14/06/2020 con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del D.R.A.;
- VISTO** Il D.D.G. n. 704 del 06/08/2019, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente del Servizio 1 Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali;
- VISTA** la nota prot. n. 17479 del 23/03/2021 con la quale il Dirigente Generale del DRA ha conferito l'incarico di Dirigente reggente del Servizio 1 al Dott. Salvatore Anzà;
- VISTE** la L.R. n. 9 del 12 maggio 2020, *“Legge di stabilità regionale 2020-2022”* e la L.R. n. 10 del 12 maggio 2020, *“Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2020-2022”*, - pubblicate sulla G.U.R.S. n. 28 del 14.05.2020, Parte I - Suppl. Ord. n. 15;
- VISTA** la deliberazione di Giunta Regionale n. 307 del 20 luglio 2020 con la quale si individua nel Dipartimento Regionale dell'Ambiente l'Autorità competente all'adozione dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA ex art 19 del D.Lgs. 152/2006, nonché all'adozione degli ulteriori provvedimenti, relativi a verifiche di assoggettabilità a VAS (art. 12 D.Lgs. 152/2006), Screening di

valutazione di incidenza ex art. 5 D.P.R. n. 357/1997 e valutazione preliminare, di cui all'art. 6, comma 9, del D.Lgs. n.152/2006;

- VISTA** la nota prot. n. 2546 del 04/06/2014, acquisita al prot. D.R.A. n. 28015 del 17/06/2014, del Comune di Castelmola (Me), quale Autorità procedente (ex art. 5, comma 1 let. q, r D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.), con la quale ha proposto al Servizio 1 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente (di seguito nominato Servizio 1) l'istanza avente ad oggetto "*Programma costruttivo relativo alla realizzazione di n. 21 alloggi in c.da Ziretto, in zona P.E.E.P presentato dalla società Cooperativa edilizia Venere a r.l. - Comunicazione ai sensi della delibera di Giunta Regionale n. 200 del 10.06.2009.*" per l'esclusione della procedura di V.A.S.;
- VISTA** la nota Prot. n. 29714 del 25.06.2014 con la quale il Servizio 1 ha invitato il Comune di Castelmola (Me) (nel seguito autorità procedente) a produrre "*...una cartografia in scala adeguata, recante la perimetrazione dell'area oggetto del Programma Costruttivo in questione, indicando la distanza che intercorre dai siti di Rete Natura 2000 (vedi SIC e ZPS)...*" insieme alla copia conforme della delibera di G.M. n. 2 del 10.05.2014, precedentemente non pervenuta;
- VISTA** la nota prot. n. 3349 del 22/07/2014, acquisita al prot. D.R.A. al n. 36781 del 04/08/2014 con la quale l'autorità procedente, ha trasmesso al Servizio 1 la documentazione richiesta con la nota prot. DRA n. 29714 del 25.04.2014, consistente nello stralcio IGM 1: 25.000 con perimetrazione dell'area interessata al Programma, l'indicazione del Sito Rete Natura interferito "SIC ITA 030003 - denominato "*Rupi di Taormina e Monte Veneretta*" e nella produzione della copia conforme della Delibera di C.C. n. 2 del 10/05/2014;
- VISTE** le note DRA Prot. n. 41438 del 12.09.2014 e prot. n. 7565 del 18.02.2015 con le quali il Servizio 1, preso atto di quanto trasmesso dall'autorità procedente, verificato che l'area sulla quale insisterà il Programma Costruttivo ricade all'interno della ZPS - ITA 030003 - denominata "*Rupi di Taormina e Monte Veneretta*", ha richiesto la seguente documentazione: Rapporto Ambientale e Sintesi non Tecnica; - Studio di Incidenza Ambientale (redatto ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/97 e ss.mm.ii.); - Relazione tecnica, elaborati Progettuali del Programma Costruttivo;
- VISTA** la documentazione probante l'avvenuto pagamento degli oneri istruttori per il rilascio del provvedimento di VAS, procedura integrata VAS e V.Inc.A. pari a 2.000 euro, ai sensi dell'art. 91 della legge regionale n. 9/2015, datata 18 settembre 2015 e allegata all'istanza;
- VISTE** le note dell'autorità procedente, prot. n. 706 del 05/02/2015 e n. 4107 del 25/09/2015 acquisite, rispettivamente al prot. D.R.A. con i nn. 8555 del 23.02.2015 e n. 46234 del 09/10/2015, con le quali con la prima ha trasmesso in formato cartaceo e in copia digitale, lo studio di incidenza ambientale, la certificazione del professionista in duplice copia e, con la seconda nota ha trasmesso la "*Relazione sugli aspetti tecnici e ambientali*", il "*Progetto del Programma Costruttivo relativo ai n. 21 Alloggi*", e copia dell'attestazione di avvenuto pagamento degli oneri istruttori pari a 2.000 euro, tramite CC. N. 11669983;
- VISTA** la nota Prot. n. 9921 del 03.03.2015 con la quale il Servizio 1 ha trasmesso alla propria U.O. S.1.6 "Valutazione di Incidenza", tutta la documentazione pervenuta dalla Ditta proponente per il tramite del Comune di Castelmola (Me);
- VISTA** la nota Prot. n. 20655 del 31.03.2016 con la quale il Servizio 1 ha chiesto all'autorità procedente, la trasmissione della Relazione sugli aspetti tecnici e ambientali e il Progetto del programma costruttivo su supporto informatico, per procedere all'Avvio della Fase di Consultazione (ai sensi dell'art. 13, comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006);
- VISTA** la nota Prot. n. 23805 del 12.04.2016 con la quale il Servizio 1 ha autorizzato l'autorità procedente ad avviare la Fase di Consultazione al Rapporto Preliminare Ambientale, di cui all'art. 13 comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. comunicando l'elenco dei Soggetti Competenti in Materia Ambientale (*di seguito citati SCMA*) (ex art. 5, comma 1, lettera "s" D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) da coinvolgere per la relativa espressione di eventuale parere/contributo da trasmettere sia al Servizio che al Comune di Castelmola (Me), entro 90 giorni dal ricevimento della stessa nota, unitamente all'avvio della procedura di VAS (ex art. 13 D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) e della Valutazione di Incidenza Ambientale (ex art. 5 del D.P.R. 357/97). Il Servizio ha altresì invitato lo stesso Comune a pubblicare sul proprio sito istituzionale tutta la documentazione da consultare;
- VISTA** la nota prot. n. 3256 del 16/06/2016 acquisita al Prot. DRA n. 43052 del 22.06.2016, con la quale è l'autorità procedente, ha trasmesso al Servizio 1, in formato digitale, la copia "*Relazione sugli aspetti tecnici e ambientali*", il "*Progetto del Programma Costruttivo*";
- VISTA** la nota prot. n. 4018 del 28.07.2016, pervenuta tramite pec, acquisita al prot. D.R.A. n. 52269 del 02/08/2016, dell'Autorità Procedente, con la quale ha dato seguito all'avvio della fase di consultazione al rapporto preliminare di cui all'art. 13 comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. stabilendo la durata di 90 giorni secondo gli indirizzi della nota del Servizio 1 Prot. n. 2385 del 12.04.2020 e ha comunicato il link di pubblicazione sul proprio sito istituzionale;

- VISTA** la nota prot. n. 5736 del 04/11/2016 acquisita al Prot. DRA n. 73065 del 08.11.2016, con la quale l'autorità procedente ha comunicato che al termine della fase di consultazione: "...non sono pervenuti contributi e/o osservazioni da parte dei SCMA.";
- VISTA** la nota Prot. n. 7732 del 02/02/2017 con la quale il Servizio 1 ha autorizzato l'autorità procedente a dare seguito all'avvio della fase della consultazione al Rapporto Ambientale ai sensi dell'art. 14 comma 1 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., riportando l'elenco dei SCMA e del Pubblico interessato da invitare per eventuali osservazioni da far pervenire al Comune e al Servizio entro 60 giorni dall'avvio della consultazione;
- VISTA** la pubblicazione in data 03/02/2017, della documentazione ambientale sul sito web istituzionale di questo Assessorato Dipartimento Regionale dell'Ambiente (link Si-vvi - Portale delle valutazioni ambientali) di seguito elencata:
- Relazione sugli aspetti tecnici e ambientali
 - All.to 1 Relazione tecnica – Tabella indici
 - All.to 2 Ubicazione programma costruttivo. Stralci catastale, aerofotogrammetrico, P. di F.
 - All.to 3 Rilievo del terreno. Planimetria, profili.
 - All.to 4 Planimetria generale di progetto. Profili con tipologie edilizie
 - All.to 5 Planimetria di progetto-sistemazione Lotti superfici standards urbanistici
 - All.to 6 Tipologia edilizia bifamiliare
 - All.to 6/A Tipologia edilizia unifamiliare
 - All.to 7 Foto modellazione realistica (rendering)
 - All.to 8 Schema rete idrica ed elettrica
 - All.to 9 Schema smaltimento acque bianche e reflui fognari
 - All.to 10 Particolari costruttivi
 - All.to 11 Computo Metrico Estimativo opere di urbanizzazione
 - All.to 12 Rilievo fotografico dei luoghi
 - All.to 13 Relazione paesaggistica
- Valutazione di incidenza
Nota DRA n. 7732 del 02.02.2017.pdf
Nota del Comune di Castelmola n. 5736 del 04.11.2016.pdf;
- VISTA** la nota prot. n. 1305 del 02/03/2018, acquisita al prot. D.R.A. n. 13534 del 02/03/2018, dell'autorità procedente con la quale ha comunicato al Servizio 1 la pubblicazione sulla GURS n. 49 del 07/12/2017 dell'avviso di deposito del Programma Costruttivo in argomento e degli esiti della Conclusione della fase di consultazione al rapporto ambientale (*ex art. 14, D.Lgs. 152/06 e s.m.i.*), per la quale è pervenuto il solo contributo della Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina (allegate alla stessa nota), corredato della nota di risposta del Comune alla Soprintendenza, sul contributo prodotto;
- VISTA** la nota prot. n. 0007711 del 27/12/2017 della Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina, avente ad oggetto "*comunicazione preventiva di avvio di procedimento di revoca del precedente parere espresso per le opere di urbanizzazione primaria del medesimo programma Costruttivo*", reso nota n. 4331/2014, con la quale ha rilevato l'assenza del Rapporto Ambientale (Allegata alla sopradetta nota Prot. n. 1305 del 02/03/2018);
- VISTA** la nota prot. n. 185 del 10/01/2018, acquisita al prot. D.R.A. n. 13534 del 02/03/2018, dell'autorità procedente che ha riscontrato la superiore nota della Soprintendenza BB.CC.AA. osservando che il "*...parere favorevole è stato rilasciato in data antecedente all'entrata in vigore del Piano Paesaggistico, peraltro impugnato dal Comune...*" (Allegata alla sopradetta nota Prot. n. 1305 del 02/03/2018);
- VISTA** la nota prot. n. 36077 del 07/06/2018 con la quale il Servizio 1 ha trasmesso la documentazione ambientale ed amministrativa, la Scheda B - VAS, alla C.T.S. ai fini del rilascio del parere di competenza (*ex D.A. n. 228/GAB del 27/05/2016, successivamente modificato dal D.A. n. 57/GAB del 28/02/2020*);
- VISTA** la nota prot. DRA n. 66851 del 10/10/2019, con la quale la C.T.S. ha trasmesso al Servizio 1 i pareri approvati nella seduta plenaria del 09/10/2019, tra i quali figura anche quello relativo al procedimento in questione Parere n. 229/2019 del 09/10/2019;
- ACQUISITO** il Parere n. 229/2019 del 09/10/2019, reso dalla C.T.S. durante la seduta del 09/10/2019;
- PRESO ATTO** dei contenuti del citato *Parere n. 229/2019 del 09/10/2019*;
- VISTA** la nota prot. DRA n. 76932 del 25/11/2019, del Servizio 1 DRA trasmessa alla Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina, con la quale "*...chiedeva l'eventuale riscontro trasmesso al Comune di Castelmola in merito all'accoglimento o meno delle citate controdeduzioni*".
- VISTA** la nota prot. n. 7656 del 03/12/2019, acquisita al prot. D.R.A. n. 79259 del 04/12/2019, della Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina con la quale trasmetteva "*...la Soprintendenziale di revoca prot. n. 0001312 del 14/03/2018 relativa al progetto...*", allegata alla stessa nota;

- VISTA** la nota prot. DRA n. 83334 del 23/12/2019, con la quale il Servizio 1 trasmetteva alla C.T.S. un rapporto istruttorio sullo stato dell'istruttoria;
- VISTA** la nota prot. DRA n. 72996 del 10/12/2020 con la quale il Servizio 1 ha richiesto alla C.T.S. di volersi esprimere in merito alla documentazione presentata;
- ACQUISITO** con nota prot. n. 5952 del 02.02.2021, il Parere n. 21/2021 del 29/01/2021 della C.T.S. recante un secondo e ultimo parere motivato negativo reso durante la seduta del 29/01/2021;
- RITENUTO** per quanto sopra di dover esprimere parere motivato negativo ex art. 15 comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., integrato con art. 5, comma 6 del D.P.R. 357/1997 e s.m.i. di Valutazione di Incidenza Ambientale;
- PRESO ATTO** della pubblicazione della documentazione ambientale e della Variante al P.R.G. sul sito web istituzionale di questo Assessorato Dipartimento Regionale dell'Ambiente (link Si-vvi - Portale delle valutazioni ambientali);
- FATTI SALVI** i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi

DECRETA

Art.1

dispone parere motivato negativo ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 comma 1 del D.Lgs.152/2006 e ss.mmi.i., per la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) integrata alla procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale (VInCA), relativamente alla realizzazione della proposta di "Programma Costruttivo relativo alla realizzazione di n. 21 alloggi in Zona P.E.E.P. presentato dalla società Cooperativa edilizia Venere a.r.l. in lotto ricadente nel Comune di Castelmola (ME), distinto al foglio di mappa n. 13 part. 1363, 70, 519, 865, 1036, 1037, 1040".

Art. 2

Costituisce parte integrante e sostanziale del presente Decreto il *Parere Tecnico Specialistico ambientale n. 21/2021 del 29/01/2021*, rilasciato dalla C.T.S. per le autorizzazioni di competenza regionale durante la seduta del 29 gennaio 2021.

Art. 3

Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente per gli aspetti di natura ambientale di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ed al D.P.R. 357/97 e s.m.i. riguardanti gli elaborati progettuali trasmessi a questo Assessorato.

Art. 4

Il presente Decreto sarà pubblicato integralmente sul sito web istituzionali di questo Assessorato Portale Valutazioni Ambientali del Dipartimento Regionale Ambiente (<https://si-vvi.regione.sicilia.it> - **Codice di Procedura n. 73**) e, in ossequio all'art. 68 comma 4 della Legge Regionale 12 agosto 2014, n. 21 per esteso sul portale della Regione Siciliana e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. Il Comune di Castelmola (Me), n.q. di *Autorità Procedente*, provvederà alla pubblicazione del presente Decreto sul proprio sito web istituzionale.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla sua pubblicazione nella G.U.R.S. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di giorni 120 (centoventi) dalla medesima data di pubblicazione.

Palermo, li

L'Assessore
On.le Avv. Salvatore Colanaro





Assessorato Territorio e Ambiente
Commissione Tecnica Specialistica
per le autorizzazioni ambientali di competenza
regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

Codice procedura: 73

Sigla Progetto: “ME_016_VAS0002”

Autorità procedente: Comune di Castelmola (ME)

Procedimento: Parere VAS Conclusivo ex art. 15 del Codice dell’Ambiente

OGGETTO: “procedura di *valutazione ambientale strategica* (ex artt. da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) e di *valutazione di incidenza ambientale* (ex art. 5 del D.P.R. 357/1997 e s.m.i.) della proposta di “*Programma costruttivo relativo alla realizzazione di n. 21 alloggi in ZTO p.e.e.p. del Programma di Fabbricazione (c/da Ziretto), foglio di mappa, n. 13 partt. 1363, 70, 519, 865, 1036, 1037, 1040*”

PARERE predisposto sulla base della documentazione e delle informazioni che sono state fornite dal Servizio 1 del Dipartimento Regionale Ambiente della Regione Siciliana e contenute nel portale regionale

PARERE COMMISSIONE T.S. n. 21/2021 del 29/01/2021

VISTA la Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente;

VISTA la Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

VISTA la Direttiva 2009/147/UE concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

VISTO il D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 di attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e s.m.i.;

VISTO il D.A. 30 marzo 2007 “Prime disposizioni d’urgenza relative alle modalità di svolgimento della valutazione di incidenza ai sensi dell’art. 5, comma 5, del D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 e s.m.i.”;

VISTO l’art. 1, comma 3, della L.R. n. 13/07 e l’art. 4 del D.A. n. 245/GAB del 22 ottobre 2007, i quali dispongono che la procedura di valutazione di incidenza è di competenza dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale 3 maggio 2001, n. 6, articolo 91 e s.m.i. recante norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale;



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza
regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

VISTA la Legge Regionale 7 maggio 2015, n. 9: “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale”, ed in particolare l'articolo 91 recante “Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale”;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 23 del 8 Luglio 2014, concernente il “Regolamento della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di piani e programmi nel territorio della Regione Siciliana”;

VISTA la Delibera di Giunta 26/02/2015, n. 48 concernente “Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e di Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA)”, che individua l'Assessorato Regionale del territorio e dell'Ambiente Autorità Unica Ambientale, con l'eccezione dell'emanazione dei provvedimenti conclusivi relativi alle istruttorie di cui all'art. 1, comma 6, della L.R. 09/01/2013, n. 3;

VISTO l'atto di indirizzo assessoriale n. 1484/Gab dell'11 marzo 2015 e ss.mm.ii.;

VISTA la nota prot. n. 12333 del 16/03/2015 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento dell'Ambiente impartisce le disposizioni operative in attuazione della Delibera di Giunta n. 48 del 26/02/2015;

VISTA la Delibera di Giunta regionale 21/07/2015 n. 189 concernente: “Commissione Regionale per le Autorizzazioni Ambientali di cui all'art. 91 della Legge Regionale 7 maggio 2015, n. 9 - Criteri per la costituzione-approvazione”, con la quale la Giunta Regionale, in conformità alla proposta dell'Assessore Regionale per il Territorio e l'Ambiente, di cui alla nota n. 4648 del 13/07/2015 (Allegato “A” alla delibera), ha approvato i criteri per la costituzione della citata Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il D.A. n. 207/GAB del 17/05/2016 di istituzione della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, applicativo dell'art. 91 della L.R. 7 maggio 2015 n. 9, così come integrato dall'art. 44 della L.R. 17 marzo n. 3 e dei criteri fissati dalla Giunta Regionale con Delibera n. 189 del 21 luglio 2015;

VISTO il D.P.R. 14 giugno 2016 n. 12 di rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali;

VISTA la nota assessoriale prot. n. 5056/GAB/1 del 25/07/2016 relativa a “Prima direttiva generale per l'azione amministrativa e per la gestione ex comma 1, lettera b) dell'art. 2 della L.R. 15/05/2000, n. 10;

VISTA la nota assessoriale prot. n. 7780/GAB12 del 16/11/2016 esplicitativa sul coordinamento tra le attività dipartimentali e la Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il D.A. n. 57/GAB del 28/2/2020 che regola il funzionamento della C.T.S. per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il D.A. n. 311/GAB del 23 luglio 2019, con il quale si è preso atto delle dimissioni dei precedenti componenti della Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.) e contestualmente sono stati nominati il nuovo Presidente e gli altri componenti della C.T.S.;

Pagina 2 di 18

Commissione Tecnica Specialistica - “ME_016_VAS0002” - Comune di Castelmola (ME): procedura di valutazione ambientale strategica (ex artt. da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) e di valutazione di incidenza ambientale (ex art. 5 del D.P.R. 357/1997 e s.m.i.) della proposta di “Programma costruttivo relativo alla realizzazione di n. 21 alloggi in ZTO p.e.e.p. del Programma di Fabbricazione (c/da Ziretto), foglio di mappa, n. 13 partt. 1363, 70, 519, 865, 1036, 1037, 1040”. Procedimento: Parere VAS definitivo art. 15 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza
regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

VISTO il D.A. n. 318/GAB del 31 luglio 2019 di ricomposizione del Nucleo di coordinamento e di nomina del vicepresidente;

VISTO il D.A. n. 414/GAB del 19 dicembre 2019 di nomina di nn. 4 componenti della CTS, in sostituzione di membri scaduti;

VISTO il D.A. n° 285/GAB del 3 novembre 2020, di nomina del Segretario della CTS;

RILEVATO che con DDG n. 195 del 26/3/2020 l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana ha approvato il Protocollo d'intesa con ARPA Sicilia, che prevede l'affidamento all'istituto delle verifiche di ottemperanza dei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza regionale relative alle componenti: atmosfera; ambiente idrico (limitatamente agli aspetti qualitativi); suolo e sottosuolo; radiazioni ionizzanti e non; rumore e vibrazione;

LETTO il citato protocollo d'intesa e le allegate Linee-guida;

PRESO ATTO che l'Autorità Procedente (A.P.) è il Comune di Castelmola (ME).

VISTA la nota prot. DRA n. 72996 del 10/12/2020 con la quale il Servizio 1 ha rassegnato quanto segue: "In riferimento al progetto di cui in oggetto, in seguito alla formulazione del Parere di codesta C.T.S., n. 229 del 09.10.2019, il Servizio aveva trasmesso la nota prot. n. 83334 del 23/12/2019 con allegata la nota della Soprintendenza di Me (Prot. n. 1312 del 14.03.2018), e successivamente inserita sul Gestionale, la stessa non risulta ancora esitata. La presente nota sarà inserita sul portale Vas Via Gestionale."

ATTESO CHE, a seguito della pubblicazione della richiamata nota prot. n. 83334 del 23/12/2019 con allegata la nota della Soprintendenza di Messina, la pratica risulta assegnata al G.I. il 21/12/2020.

PRESO ATTO del parere espresso dalla **Soprintendenza di Messina** con il quale il SCMA **ha revocato "il parere rilasciato con il sopra richiamato provvedimento prot. n. 4331 del 09/07/2014. Tuttavia la Ditta in oggetto potrà sottoporre a quest'ufficio un nuovo progetto adeguato alle prescrizioni del Piano Paesaggistico sopravvenuto, al fine di ottenere un nuovo parere preordinato all'esecuzione dei lavori da eseguirsi. Con la presente, per quanto di competenza di questa Soprintendenza, si ritiene concluso il procedimento di consultazione per la VAS in oggetto."**

RITENUTO OPPORTUNO richiamare, a seguire, l'iter procedurale e il complesso dei relativi atti e documenti. per come già rappresentato nel Parere CTS n. 229 del 09/10/2019.

Vista la nota prot. n. 2546 del 4.6.2014, assunta al prot. generale ARTA al n. 28015 del 17.6.2014 avente ad oggetto "*Programma costruttivo relativo alla realizzazione di n. 24 alloggi in Zona P.E.E.P. presentato dalla società Cooperativa edilizia Venere a.r.l. - Comunicazione ai sensi della delibera di Giunta Regionale n. 200 del 10.06.2009. Esclusione dalla procedura V.A.S. (Valutazione Ambientale Strategica)*"; con la quale Comune di Castelmola (ME) nella qualità di Autorità Procedente "*comunica ai sensi e per gli effetti del*

Pagina 3 di 18

Commissione Tecnica Specialistica-“ME_016_VAS0002” - Comune di Castelmola (ME): procedura di valutazione ambientale strategica (ex artt. da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) e di valutazione di incidenza ambientale (ex art. 5 del D.P.R. 357/1997 e s.m.i.) della proposta di "Programma costruttivo relativo alla realizzazione di n. 21 alloggi in ZTO p.e.e.p. del Programma di Fabbricazione (c/da Ziretto), foglio di mappa, n. 13 partt. 1363, 70, 519, 865, 1036, 1037, 1040". Procedimento: Parere VAS definitivo art. 15 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza
regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

punto 1.2 capoverso 6 dell'Allegato A della medesima delibera n. 200/09, a Codesta Autorità Competente, l'esclusione dalla procedura V.A.S. Del Programma costruttivo di cui in oggetto” e alla quale “allega copia conforme della delibera di C.C. n. 2 del 10/05/2014, con la quale il Consiglio Comunale ha localizzato il programma costruttivo per la 'realizzazione di n. 24 unità abitative di edilizia residenziale agevolata in C.da Ziretto' e assegnato l'area alla suddetta Società Cooperativa”.

Preso atto che la procedura di VAS è stata avviata con riferimenti normativi e modello di Rapporto Ambientale difforni alle disposizioni e alle indicazioni contenute nel D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., come rassegnato nella scheda “B”, compilata dal Dipartimento Reg.le dell’Ambiente, Servizio 1 - Valutazioni Ambientali, UOB S.1.1 VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA, (che è presente nel fascicolo della procedura, unitamente alla documentazione del procedimento in esame), ove è dichiarato che: *“Si precisa che il comune di Castelmola con nota prot. n. 2546 del 4.6.2014, assunta la prot. generale ARTA al n. 28015 del 17.6.2014, ha presentato istanza di esclusione dalla procedura VAS ai sensi del punto 2.3 del Modello metodologico procedurale della VAS di cui alla Delibera di G.R. 200/2009.”*

Vista la nota prot.29714 del 25.6.2014, con la quale il Servizio1 VAS-VIA, ha fatto presente al Comune che il Programma Costruttivo in argomento è da sottoporre a VAS e dovrà essere integrato da adeguata documentazione cartografica per verificare se vi sono SIC e ZPS.

Vista la nota del Comune di Castemola, prot. n. 3349 del 22.7.2014, assunta al protocollo generale ARTA al n. 36781 del 4.8.2014, con la quale il Comune ha trasmesso al Servizio 1 VAS-VIA la documentazione richiesta con la nota prot. 29714 del 25.4.2014, consistente nello stralcio IGM 1:25.000 con perimetrazione dell'area interessata dal Programma, l'indicazione del Sito Rete Natura interferito “SIC ITA 030003 – Rupì di Taormina e Monte Veneretta” e nella produzione della copia conforme della Delibera di C.C. n. 2 del 10/05/2014, già precedentemente trasmessa.

Viste le note ARTA prot. 41438 del 12.9.2014 e prot.7565 del 18.2.2015 con le quali il Servizio 1 VAS-VIA, preso atto di quanto trasmesso dal Comune, verificato che l’area sulla quale insisterà il Programma Costruttivo ricade all’interno della ZPS – ITA 030003 “Rupì di Taormina e Monte Veneretta”, ha richiesto la seguente documentazione:

- RAP;
- Studio di Incidenza Ambientale (redatto ai sensi dell’art. 5 del DPR 357/97 e ss.mm.ii.);
- Elaborati progettuali del Programma Costruttivo;
- copia del pagamento degli oneri istruttori per procedura integrata VAS e V.Inc.A., pari a 2.000 €.

Viste le note del Comune di Castelmola, prot. n. 706 del 5.2.2015 e n. 4107 del 25.9.2015, assunte, rispettivamente al protocollo generale ARTA con i nn. 8555 del 23.2.2015 e 46234 del 9.10.2015, con le quali

Pagina 4 di 18

Commissione Tecnica Specialistica - “ME_016_VAS0002” - Comune di Castelmola (ME): procedura di valutazione ambientale strategica (ex artt. da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) e di valutazione di incidenza ambientale (ex art. 5 del D.P.R. 357/1997 e s.m.i.) della proposta di “Programma costruttivo relativo alla realizzazione di n. 21 alloggi in ZTO p.e.e.p. del Programma di Fabbricazione (c/da Ziretto), foglio di mappa, n. 13 partt. 1363, 70, 519, 865, 1036, 1037, 1040”. Procedimento: Parere VAS definitivo art. 15 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza
regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

il Comune con la prima ha trasmesso - in formato cartaceo e in copia digitale - lo Studio di Incidenza, la certificazione del professionista in duplice copia e, con la seconda nota, ha trasmesso la “Relazione sugli aspetti tecnici e ambientali (proposta esclusione procedura VAS)” (già trasmessa e comunque difforme, nel modello e nei contenuti al Rapporto Preliminare Ambientale come individuato dal D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e dall'allegato 1 alla Parte Seconda); il “Progetto del Programma costruttivo”; copia dell'attestazione del versamento degli oneri istruttori;

Vista la nota ARTA prot. n. 20655 del 31.03.2016, con la quale il Servizio 1 VAS-VIA ha richiesto al Comune la trasmissione della documentazione su supporto informatico.

Vista la nota del Comune di Castelmola, prot. 3256 del 16.6.2016, assunta al protocollo generale ARTA al n. 43052 del 22.6.2016, con la quale il Comune ha trasmesso al Servizio 1 VAS-VIA, su CD, la “Relazione sugli aspetti tecnici e ambientali (proposta esclusione procedura VAS)” e il “Progetto del Programma costruttivo”.

Vista la nota ARTA 23805 del 12.4.2016, con la quale il Servizio 1 VAS-VIA ha autorizzato il Comune ad avviare la fase di consultazione ex art. 13 c. 1 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., e ha comunicato l'elenco dei SCMA da invitare a detta fase per la relativa espressione di eventuale parere/contributo da trasmettere sia al Servizio che al Comune, entro 90 gg. dal ricevimento della stessa nota, unitamente all'avviso della procedura VAS e della Valutazione di Incidenza Ambientale. Il Servizio ha altresì invitato lo stesso Comune a pubblicare sul proprio sito istituzionale tutta la documentazione da consultare.

Vista la nota del Comune di Castelmola, prot. n. 4018 del 28.7.16, assunta al prot. ARTA al n. 52269 del 28.7.16, con la quale il Comune ha avviato la fase di consultazione ex art. 13 c. 1.

Vista la nota del Comune di Castelmola, prot. 5736 del 4.11.2016, assunta al protocollo generale ARTA al n. 73065 del 4.11.2016, con la quale il Comune ha comunicato l'esito della consultazione e che non è pervenuto alcun parere/contributo del SCMA.

Vista la nota ARTA prot. n.7732 del 2.2.2017, con la quale il Servizio 1 VAS-VIA ha autorizzato l'avvio della Fase di consultazione al RA ai sensi dell'art. 14 c. 1 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., riportando l'elenco dei SCMA e del Pubblico interessato da invitare per eventuali osservazioni da far pervenire al Comune e allo stesso Servizio entro 60 gg. dall'avvio della consultazione.

Rilevato dalla “Scheda B” e verificato sul Portale “SI-VVI” che la pubblicazione per detta fase di consultazione è stata effettuata il 03/02/2017 con il seguente codice ME16 VAS02 SOCIETA' COOP. EDILIZIA VENERE ARL mettendo a disposizione la seguente documentazione – su supporto informatico (CD) e cartaceo

- “ALLEGATI.rar” contenenti:

Commissione Tecnica Specialistica–“ME_016_VAS0002” - Comune di Castelmola (ME): procedura di valutazione ambientale strategica (ex artt. da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) e di valutazione di incidenza ambientale (ex art. 5 del D.P.R. 357/1997 e s.m.i.) della proposta di “Programma costruttivo relativo alla realizzazione di n. 21 alloggi in ZTO p.e.e.p. del Programma di Fabbricazione (c/da Ziretto), foglio di mappa, n. 13 partt. 1363, 70, 519, 865, 1036, 1037, 1040”. Procedimento: Parere VAS definitivo art. 15 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza
regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

- Relazione sugli aspetti tecnici e ambientali
- All.to 1 RELAZIONE TECNICA – TABELLA INDICI.
- All.to 2 UBICAZIONE PROGRAMMA COSTRUTTIVO. Stralci catastale, aereofotogrammetrico, P. di F.
- All.to 3 RILIEVO DEL TERRENO. Planimetria, profili.
- All.to 4 PLANINMETRIA GENERALE DI PROGETTO. Profili con tipologie edilizie.
- All.to 5 PLANINMETRIA DI PROGETTO-SISTEMAZIONE LOTTI-SUPERFICI STANDARDS URBANIST.
- All.to 6 TIPOLOGIA EDILIZIA BIFAMILIARE.
- All.to 6/a TIPOLOGIA EDILIZIA UNIFAMILIARE.
- All.to 7 FOTO MODELLAZIONE REALISTICA (RENDERING).
- All.to 8 SCHEMA RETE IDRICA ED ELETTRICA.
- All.to 9 SCHEMA SMALTIMENTO ACQUE BIANCHE E REFLUI FOGNARI.
- All.to 10 PARTICOLARI COSTRUTTIVI.
- All.to 11 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DI URBANIZZAZIONE.
- All.to 12 RILIEVO FOTOGRAFICO DEI LUOGHI.
- All.to 13 RELAZIONE PAESAGGISTICA. ;
- Valutazione di Incidenza
- NOTA DRA N 7732 DEL 2 FEBBRAIO 2017.pdf;
- NOTA DEL COMUNE DI CASTELMOLA N 5736 DEL 4 NOVEMBRE 2016.pdf

Vista la nota del Comune di Castelmola, prot. n. 1305 del 2.3.18, assunta al protocollo generale ARTA n. 13534 del 2.3.2018, con la quale il Comune ha comunicato al Servizio I la pubblicazione sulla GURS n. 49 del 7.12.2017, dell'avviso di deposito del Programma Costruttivo, unitamente alla VAS e alla V.Inc.A. e gli esiti della consultazione, per la quale è pervenuto il solo contributo della Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina (allegato in copia alla stessa nota nota), corredato della nota di risposta del Comune alla Soprintendenza, sul contributo prodotto.

Pagina 6 di 18

Commissione Tecnica Specialistica-"ME_016_VAS0002" - Comune di Castelmola (ME): procedura di valutazione ambientale strategica (ex artt. da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) e di valutazione di incidenza ambientale (ex art. 5 del D.P.R. 357/1997 e s.m.i.) della proposta di "Programma costruttivo relativo alla realizzazione di n. 21 alloggi in ZTO p.e.e.p. del Programma di Fabbricazione (c/da Ziretto), foglio di mappa, n. 13 partt. 1363, 70, 519, 865, 1036, 1037, 1040". Procedimento: Parere VAS definitivo art. 15 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza
regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

Visto e considerato che la richiamata nota della Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina, prot. n. 0007711 del 27/07/2017 - avente ad oggetto la comunicazione preventiva di avvio di procedimento di revoca di precedente parere espresso per le opere di urbanizzazione primaria del medesimo Programma costruttivo, reso con la nota n. 4331/2014, ove, dopo aver rilevato l'assenza del Rapporto Preliminare Ambientale e dopo aver rammentato che il Piano Paesaggistico è stato approvato con D.A. n. 6682 del 29/12/2016 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla G.U.R.S. n. 13 del 31/03/2017, è presente la seguente motivazione di revoca: *“Poichè a far data dalla approvazione dello stesso Piano le relative previsioni e prescrizioni sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni e sono immediatamente prevalenti sulla disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, ai sensi dell'art. 145 del D.Lgs. 22/01/2014 n. 42, il progettato intervento di lottizzazione, ancorché autorizzato da questa Soprintendenza con provvedimento prot. n. 4331/2014 per le fasi iniziali relative alle opere di urbanizzazione, non è più realizzabile, da quanto si evince dalla predetta documentazione, secondo la stesura in cui esso è stato proposto”*.

Vista la nota del Comune di Castelmola prot. n. 185 del 10/01/2018 che ha riscontrato la superiore nota della Soprintendenza osservando che il parere favorevole è stato rilasciato in data antecedente all'entrata in vigore e comunicando che il Piano Paesaggistico è stato impugnato dal Comune.

Rilevato e considerato che il parere n. 4331/2014 – come si evince dalla copia dello stesso contenuto nell'elaborato “Cartografia e pareri enti vincolanti” prodotto dal Comune di Castelmola - è stato rilasciato il 09 luglio 2014 e, pertanto, dal 10 luglio 2019 non rilascia la sua validità nella considerazione che, sulla base della normativa vigente e per come si legge anche nel dispositivo, l'efficacia del parere dura 5 anni.

Premesso e preso atto che con riferimento ai contenuti minimi dell'Allegato VI alla Parte seconda del D.Lvo 152/06 io proponente ha fornito le seguenti informazioni e dichiarazioni.

a) Illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi

Nella “Relazione Tecnica” il proponente rassegna quanto segue.

- L'area di intervento ricade all'interno di un terreno sito in c.da Ziretto, nel Comune di Castelmola, distinto al foglio di mappa, n. 13 part. 1363, 70, 519, 865, 1036, 1037, 1040, e il lotto individuato per la proposta del PdL è esteso mq 14.500.
- Il “progetto” interessa un lotto di terreno ricadente, secondo la zonizzazione del vigente Programma di Fabbricazione del Comune di Castelmola, in zona “C” per mq 13.799,29 e in zona agricola per mq 700,71. in gran parte in zona omogenea C e la restante zona E.
- Il lotto è servito da viabilità pubblica consistente in un'arteria viaria che serve la c.da Ziretto a monte e a valle e che si diparte dalla strada Provinciale n° 10 fino a raggiungere (a valle) l'abitato del

Pagina 7 di 18

Commissione Tecnica Specialistica - “ME_016_VAS0002” - Comune di Castelmola (ME): procedura di valutazione ambientale strategica (ex artt. da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) e di valutazione di incidenza ambientale (ex art. 5 del D.P.R. 357/1997 e s.m.i.) della proposta di “Programma costruttivo relativo alla realizzazione di n. 21 alloggi in ZTO p.e.e.p. del Programma di Fabbricazione (c/da Ziretto), foglio di mappa, n. 13 partt. 1363, 70, 519, 865, 1036, 1037, 1040”. Procedimento: Parere VAS definitivo art. 15 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza
regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

comune di Taormina.

- Il programma costruttivo è stato redatto in deroga agli indici edificatori stabiliti per dette zone omogenee prevedendo un intervento di edilizia di tipo economico e popolare.
- La “localizzazione” del PdL in esame è stata individuata e condivisa con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 4 giugno 2014, recante “*DELIBERA DI C.C. N. 2 Localizzazione Programma Costruttivo e assegnazione area alla Venere Societa' Cooperativa Edilizia A.R.L. (prodotta in copia dal Proponente e inserita nell'elaborato “Cartografia e pareri enti vincolanti”)*”.
- La proposta di PdL contempla la realizzazione di 11 corpi di fabbrica - 10 corpi bifamiliari e 1 unifamiliare, per un totale di 21 alloggi di edilizia residenziale agevolata che, in deroga ai parametri urbanistici verranno realizzati a due elevazioni fuori terra oltre piano interrato e sottotetto.
- La struttura dei fabbricati verrà realizzata in c.a. con travi e pilastri in elevazione, così come i muri di contenimento del terreno. I solai e gli sbalzi saranno realizzati con struttura in laterocemento. La copertura sarà realizzata a falde inclinate con struttura portante principale e secondaria in cemento armato, completata con coppi siciliani. Le tamponature esterne saranno realizzate in laterizi forati con intercapedine per uno spessore complessivo di 0,30m, opportunamente intonacate e rifinite.
- Il Programma Costruttivo contempla la realizzazione di viabilità residenziale di collegamento e accesso; di un parcheggio pubblico, di un parcheggio privato e della rete fognaria con recapito e smaltimento in fossa biologica tipo “Imhoff”, della rete idrica, della rete elettrica e di distribuzione del gas e di un impianto di illuminazione pubblica, di rete telefonica e di un'area destinata a verde pubblico
- Per quanto riguarda il dimensionamento delle aree a standards (D.M. 1444/1968) è stato determinato un indice fondiario pari a 1,70 mc/mq. La dotazione minima di suolo è pari a 24 ab/mq, così suddivisa:
 - mq 15/ab per area a verde pubblico, rispetto ai 9 mq/ab in quanto area “paesaggisticamente delicata”;
 - mq 2,5/ab per area a parcheggio pubblico come pre**Visto** dall'art. 3 lett. d D.M. 1444/1968;
 - mq 6,5/ab per area destinata ad urbanizzazione secondaria (art. 3 lett. a-b D.M. 1444/1968).
- I dati e gli indici urbanistici risultano essere i seguenti:
 - Volumetria realizzabile mq 14.500* 0,99 = mc 14.355



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza
regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

- Abitanti da insediare mc 14.355 : 80 = n° 179

- Standards urbanistici:

Area a verde pubblico ab. 179 *15mq/ab= mq 2.805,00

Area a parcheggio pubblico ab. 179 *2,5mq/ab= mq 447,50

Area urbanizzazione secondaria ab.179 *6,5mq/ab= mq 1.163,50

Totale mq 4.296,00

Viabilità interna mq 1.704

- Superficie del lotto netta da destinare all'edificazione degli alloggi

mq 14.500 – 4.296 – 1.704 = mq 8.500 * 0,99 = mc 8.415,00 (volumetria ammissibile)

- Parcheggio privato 1/10 * mc 8.204,04 (volumetria da realizzare vedi verifica al progetto) = mq 820,40

Rilevato e considerato

- che il Proponente, nella “Relazione sugli aspetti tecnici e ambientali (proposta esclusione procedura VAS)” (da ora in poi “Relazione”), dopo aver proceduto a fornire le medesime informazioni sulla proposta di Piano contenute nella Relazione Tecnica, ha dichiarato che:
 - *L'area oggetto del Piano di variante è ubicata alla periferia del Comune di Castelmola e non presenta caratteristiche di pregio ambientale, né dal punto di vista della flora né della fauna incidenti. Si riscontrano principalmente coltivazioni agrarie a prevalenza de agrumeti, seminativi e culture arboree miste la cui vegetazione è pressoché di tipo sinantropica rappresentata da formazioni di elementi infestanti, sinantropici e ruderali di ridotto significato fitogeografico ed ecologico. Per quanto riguarda gli impatti sugli habitat indicati nei formulari Natura 2000 il Programma in oggetto “non provocherà interferenze visto che gli habitat rinvenuti non rientrano fra quelli oggetto di tutela”.*
 - *Con riferimento al regime vincolistico e alle tutele, l'area d'intervento si trova all'interno del Sito di Interesse Comunitario SIC denominato “ ITA 030003 “Rupi di Taormina e Monte Veneretta”; è soggetta a vincolo idrogeologico di cui all'art.1 del R.D.L. 30 dicembre 1923 n. 3267 “Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani”, per il quale è stato acquisito nulla osta da parte dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Messina. L'area è interessata da vincolo paesaggistico (L. 431/85) e per questo è stata acquisita*

Commissione Tecnica Specialistica-“ME_016_VAS0002” - Comune di Castelmola (ME): procedura di valutazione ambientale strategica (ex artt. da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) e di valutazione di incidenza ambientale (ex art. 5 del D.P.R. 357/1997 e s.m.i.) della proposta di “Programma costruttivo relativo alla realizzazione di n. 21 alloggi in ZTO p.e.e.p. del Programma di Fabbricazione (c/da Ziretto), foglio di mappa, n. 13 partt. 1363, 70, 519, 865, 1036, 1037, 1040”. Procedimento: Parere VAS definitivo art. 15 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza
regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

autorizzazione paesaggistica da parte della competente Soprintendenza BB CC e AA di Messina.

- *L'area presenta caratteristiche adeguate ad accogliere tale tipo di intervento e non si evidenziano forme di degrado dei versanti (frane, calanchi e orli di scarpata in erosione) o dissesti.*

Rilevato e valutato che i “Rapporti Ambientali” posti in consultazione non sono stati redatti con il format e i contenuti minimi richiesti dai rispettivi “Allegato I” e “Allegato VI” alla Parte Seconda del D.Lvo 152/06 e ss.mm.ii. e coincidono entrambi con l'elaborato “*Relazione sugli aspetti tecnici e ambientali (proposta esclusione procedura VAS)*”, come sopra e in più occasioni richiamato;

Rilevato altresì che il proponente ha inquadrato sia nella Relazione Tecnica sia nello Studio per la Valutazione di Incidenza Ambientale (Cfr. oltre) la proposta nella categoria dei “progetti” e non dei “piani”

Preso atto che

- il Proponente, a seguito della richiesta di integrazione prodotte con le richiamate note ARTA prot. 41438 del 12.9.2014 e prot.7565 del 18.2.2015 con le quali il Servizio 1 VAS-VIA, preso atto di quanto trasmesso dal Comune, verificato che l'area sulla quale insisterà il Programma Costruttivo ricade all'interno della ZPS ITA 030003 “Rupi di Taormina e Monte Veneretta”, ha prodotto l'elaborato “*VALUTAZIONE DI INCIDENZA ai sensi dell'art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 357 dell' 8 settembre 1997*” dove sono rassegnate le seguenti informazioni e conclusioni:
- *Nell'area in oggetto non sono stati individuati nessuno degli habitat elencate nelle tabelle sopra riportate. Essa è infatti interessato principalmente da coltivazioni agrarie a prevalenza di agrumeti, seminativi e colture arboree miste, la cui vegetazione è pressoché di tipo sinantropica, rappresentata da formazioni di elementi infestanti, sinantropici e ruderali di ridotto significato fitogeografico ed ecologico.*
- *L'intervento proposto non causerà impatti indiretti sulla vegetazione, quali inquinamento di suolo e aria, né un impatto di tipo diretto, quale l'asportazione di vegetazione visto che non sono presenti alberi ed arbusti, ad eccezione di localizzate piante di ficodindia.*
- *Gli impatti previsti sulle specie animali riscontrate nell'area di intervento saranno di tipo momentaneo e permanente.*
- *Perdita di superficie di habitat. Essendo il fabbricato da realizzare di modeste dimensioni si giudica troppo piccola la perdita di suolo per poter andare ad incidere in modo significativo sul Sito Natura 2000 interessato e sull'equilibrio degli habitat presenti.*
- *Perturbazione degli habitat. Tenuto conto della collocazione degli interventi e della configurazione*

Commissione Tecnica Specialistica - “ME_016_VAS0002” - Comune di Castelmola (ME): procedura di valutazione ambientale strategica (ex artt. da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) e di valutazione di incidenza ambientale (ex art. 5 del D.P.R. 357/1997 e s.m.i.) della proposta di “Programma costruttivo relativo alla realizzazione di n. 21 alloggi in ZTO p.e.e.p. del Programma di Fabbricazione (c/da Ziretto), foglio di mappa, n. 13 partt. 1363, 70, 519, 865, 1036, 1037, 1040”. Procedimento: Parere VAS definitivo art. 15 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza
regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

del S.I.C. per i biotopi censiti nella scheda Natura 2000, non sono prevedibili alterazioni o interferenze, in grado di recare disturbo o inconvenienti alla flora, alle popolazioni faunistiche e alle componenti abiotiche (acqua, suolo, aria, morfologia), nè di provocare frammentazione di habitat ... Per localizzazione, consistenza, modalità di realizzazione e finalità degli interventi previsti non si verificheranno significativi effetti o perturbazioni, singolarmente o cumulate, a carico degli habitat e delle specie prioritarie, presenti all'interno del S.I.C. ...

- *VALUTAZIONE RIASSUNTIVA Le indagini, i rilievi effettuati e le valutazioni espresse sulla base della documentazione disponibile, hanno permesso di verificare che non risulta probabile il verificarsi di effetti significativi sul sistema ambientale del S.I.C. ITA030003 dal nome: "Rupi di Taormina e Monte Veneretta" Al termine della Matrice di Screening, possiamo concludere che le incidenze riscontrate sono giudicate di entità irrilevante, per cui non si produrranno effetti negativi sull'integrità del sito. Accertato ciò si giudica inopportuno continuare nelle fasi successive di approfondimento della Valutazione di Incidenza."*

Valutato che lo Studio di Incidenza, oltre a non contenere una descrizione puntuale della ZSC riferita all'area di intervento, è stato redatto secondo un format tipico del Livello II della procedura ed è stato riferito ad un "Progetto" e non ad un "Piano". Infatti al §"4.1 Tipologia delle Azioni e/o delle opere" si legge: "*Di seguito verrà illustrato il 'Progetto per un programma costruttivo relativo alla realizzazione di n° 21 alloggi in zona P.E.E.P.' soffermandoci sulla descrizione dell'intervento, sulle attività necessarie alla realizzazione e sui tempi di realizzazione.*"

Rilevato e valutato che per quanto il format riconduca al Livello II, nell'elaborato si legge che non è necessario procedere con la Valutazione appropriata e le conclusioni rassegnate sono state riportate anche in una "Matrice" conclusiva di Livello I.

Rilevato che nella "Relazione" non è stato trattato il "rapporto con altri pertinenti piani o programmi" e che le uniche relazioni con piani o programmi preordinati coincidono con il solo riferimento al Programma di Fabbricazione e alla variante urbanistica generata dal Programma Costruttivo in esame:

"La proposta di variante in oggetto relativa all'area ubicata in contrada Ziretto nel Comune di Castelmola (ME), avente una superficie di 14.500 mq, ha presupposto la redazione di un Piano attuativo per Insediamenti di edilizia di tipo economico al fine di attrarre popolazione residente visto il diffuso fenomeno del costante spopolamento dei piccoli centri. Oppure come si legge in altra sezione della Relazione al punto - "in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati" in cui il proponente dichiara: "Il Piano de quo non influenza altri piani o programmi né quelli gerarchicamente ordinati. Per quanto riguarda lo strumento urbanistico esso propone di base in prevalenza una zona C di espansione per tanto viene variato solamente l'indice edificatorio."

Rilevato e valutato che le informazioni e i contenuti della "Relazione" sono resi e rassegnati in maniera parziale e lacunosa seguendo in parte il format dell'Allegato I alla Parte Seconda del D.Lvo 152/06 vigente e

Commissione Tecnica Specialistica-*"ME_016_VAS0002"* - Comune di Castelmola (ME): procedura di valutazione ambientale strategica (ex artt. da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) e di valutazione di incidenza ambientale (ex art. 5 del D.P.R. 357/1997 e s.m.i.) della proposta di "Programma costruttivo relativo alla realizzazione di n. 21 alloggi in ZTO p.e.e.p. del Programma di Fabbricazione (c/da Ziretto), foglio di mappa, n. 13 partt. 1363, 70, 519, 865, 1036, 1037, 1040". Procedimento: Parere VAS definitivo art. 15 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza
regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

non potrebbero consentire in alcun caso di verificare o valutare la strategia ambientale del Programma Costruttivo proposto.

b) Aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del piano o del programma

Nella "Relazione" la descrizione dello stato attuale dell'ambiente è contenuta nel cap. 6.1. **FATTORI DI ATTENZIONE AMBIENTALE DELLE AREE INTERESSATE DAL PIANO** che vale riportare:

- **Elementi del paesaggio e vegetazione** *Il paesaggio circostante l'area non è caratterizzato da elementi di pregio dal punto di vista ambientale e naturalistico; non sono, infatti, presenti componenti vegetazionali di rilievo. ...*
- **Ambiente Idrico** *La prevalenza di terreni impermeabili o a permeabilità bassa determina un'infiltrazione efficace molto ridotta, che rende massimo il ruscellamento e determina una scarsa circolazione idrica sotterranea.*
- **Ambiente Suolo-Sottosuolo** *Non sono stati evidenziati fenomeni di dissesto in atto o potenziali che possono influenzare negativamente l'intervento previsto in progetto*
- **Fattori Climatici** *Data la tipologia di attività prevista dal Piano, non deriva alcun impatto su tale componente.*
- **Recettori antropici sensibili** *Nell'immediato intorno non sono presenti recettori antropici sensibili.*

c) Caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate

La descrizione del paesaggio è stata affrontata – ma non esaurientemente effettuata - nell'elaborato "Relazione paesaggistica", attraverso le *Linee Guida del Piano Territoriale Paesistico Regionale* di cui al Decreto n. 8470/2009 del quale è riportata la sola descrizione paesaggistica dell'area vasta a cui fa seguito la seguente dichiarazione : *"In questa porzione di territorio è difficile cogliere ancora le caratteristiche peculiari descritte nell'Ambito. Infatti la macchia mediterranea e le colture a vigneto o ad uliveto, frazionate da fitte recinzioni, strade e stradine interpoderali e terrazzamenti, tipiche di questa fascia altimetrica, sono state quasi del tutto cancellate dalla urbanizzazione del territorio sviluppatasi negli ultimi trent'anni.*

Considerato che a seguito della consultazione degli elaborati cartografici allegati alle *Linee Guida del Piano Territoriale Paesistico Regionale* – redatti alla grande scala dell'ambito (da 1:50000 a 1:10000) il proponente dichiara che:

- *Nella carta della vegetazione potenziale si vede che la vegetazione naturale potenziale dell'area è del tipo a macchia sempreverde con prevalenza di olivastro.*
- *Nella carta dei siti archeologici si vede che non vi sono siti archeologici nelle vicinanze delle aree*

Pagina 12 di 18

Commissione Tecnica Specialistica-"ME_016_VAS0002" - Comune di Castelmola (ME): procedura di valutazione ambientale strategica (ex artt. da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) e di valutazione di incidenza ambientale (ex art. 5 del D.P.R. 357/1997 e s.m.i.) della proposta di "Programma costruttivo relativo alla realizzazione di n. 21 alloggi in ZTO p.e.e.p. del Programma di Fabbricazione (c/da Ziretto), foglio di mappa, n. 13 partt. 1363, 70, 519, 865, 1036, 1037, 1040". Procedimento: Parere VAS definitivo art. 15 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza
regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

interessate se non nella limitrofa Taormina.

- *Nella carta dei centri e nuclei storici dalla quale si evince che in questa porzione di territorio non esistono centri abitati di antica fondazione.*
- *Nella carta dei beni isolati segnala la presenza di case rurali sparse con qualche palmento.*
- *La carta delle componenti primarie del paesaggio percettivo non mostra niente di particolare da segnalare.*
- *La carta dei percorsi stradali e autostradali panoramici mostra che nell'area e nelle immediate vicinanze non esistono strade, tratti autostradali o ferroviari considerati panoramici.*
- *Nella carta della intervisibilità costiera si mette in evidenza che generalmente questa fascia di territorio, in ragione della sua quota, ha una buona intervisibilità costiera di larga scala. Tuttavia dalle aree interessate che sono a mezza costa con tratti declivi e terrazze più o meno ampie, si ha la visione parziale del mare e di conseguenza le aree non sono visibili dalla costa.*
- *Lo stralcio della carta della crescita urbana mostra la crescita di urbanizzazione che c'è stata negli ultimi trent'anni.*
- *“Le Linee Guida” ritengono sottoposto a vincolo paesaggistico, ai sensi dell'art. 142 lett. I, tutto il territorio.*
- *La carta dei vincoli territoriali mostra che vi sono vincoli territoriali (aree boscate, S.I.C., vincoli idrogeologici, ecc.) nelle immediate vicinanze delle aree interessate.*

Preso atto che come dichiarato dal proponente, il riferimento per le tutele e il valore del paesaggio per l'area del Programma Costruttivo è costituito dal Piano Paesaggistico per l'Ambito 9, del quale riporta il riferimento cartografico ma non ne utilizza i contenuti, in quanto “non risulta ancora vigente”. I caratteri locali sono descritti come segue: *L'intervento interessa posta ad un quota media sul livello del mare intorno a 300 m. ... Si tratta di un'area con accesso dalla strada pubblica che si interseca a monte con la S.P. 10 Taormina-Castelmola. I terreni sono stati utilizzati nel passato soprattutto per coltivare vigneti e uliveti. Nel dopoguerra sono stati progressivamente abbandonati.... L'area in esame occupa un terreno a mezza costa degradante da nord verso sud, con terrazze più o meno ampie e si presenta spoglio, con vegetazione naturale e qualche albero di ulivo. I complessi litologici sono prevalentemente costituiti da accumuli di materiale eterometrico quali blocchi e frammenti litoidi calcarei in matrice sabbiosa-limoso.*

Rilevato che il proponente in questa sede dichiara che: *“Il sito dell'intervento si trova innanzitutto al di fuori dei Siti Natura 2000 e lontano e assolutamente non incidente con le linee di connettività che armano la rete ecologica delle macro area interessate. [in palese contraddizione con i contenuti, gli studi e gli atti redatti e con le procedure attivate] Inoltre, il sito è inserito di prevalente espansione urbana, intesa come area di completamento fra l'edificazione di valle e quella di monte, che chiaramente rappresenta quella tipologia di contesti altamente antropizzati e costituenti insediamenti urbani con scarsissimo valore ecologico che di conseguenza abbassa anche il valore paesaggistico. Infine non si può non notare che l'area del progetto in questione è in prossimità di una arteria intercomunale, esistente, ed una in progetto, che costituiscono elementi di frammentazione ecologica permanente (la cui presenza naturalmente è inevitabile in un'ottica di*



Assessorato Territorio e Ambiente
Commissione Tecnica Specialistica
per le autorizzazioni ambientali di competenza
regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

giusta sostenibilità dello sviluppo economico-sociale) e pertanto interventi realizzati in prossimità degli stessi sono scarsamente incidenti sulle componenti ambientali e paesistiche in quanto perfettamente assorbiti dalla consolidata presenza di elementi disturbatori ben più incidenti; e lontano dalle armature e nodi ecologici che necessitano, invece, di non avere interdizioni e frammentazioni ecologiche e alla biodiversità.

Considerato e valutato che le “Caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate” non risultano descritte puntualmente e con il dovuto approfondimento nella “Relazione ” posta in consultazione nelle due fasi procedurali di VAS.

d) Qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica

Il proponente dichiara che “Non si rilevano problemi ambientali dal momento che l'attuazione del Piano non determina alcuna criticità o pressione in relazione ai potenziali impatti sulle componenti ambientali.”

e) Obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale

Nella “Relazione” posta in consultazione non è presente alcun capitolo dedicato agli obiettivi di protezione ambientale e neanche agli obiettivi e alle considerazioni ambientali che hanno orientato la proposta di Programma Costruttivo.

f) Possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, ecc ... compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi

Il proponente ha redatto un capitolo sulle *Pressioni attese dall'attuazione del piano e specifiche risposte associate* dove è dichiarato che la realizzazione del Piano non aumenterà le pressioni ambientali, non comporterà aumenti di carico antropico rilevanti, né trasformazioni fisiche incidenti o alteranti l'assetto ambientale del territorio; e le aree interessate non saranno soggette ad alcun impatto ambientale e che non è necessario contemplare misure di mitigazione, per quanto nei paragrafi successivi riferisce di misure di mitigazione per il cantiere e l'esercizio, che in realtà consistono in misure volte ad attenuare gli “effetti” delle operazioni di cantiere e di esercizio.

g) Misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del programma

Per quanto inserite in paragrafi relativi alle Mitigazioni, le uniche misure, come prima rilevato, consistono in misure volte ad attenuare gli “effetti” delle operazioni di cantiere e di esercizio.

Rilevato e valutato che nella “Relazione ...” non sono state prodotte le informazioni relativamente a:



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza
regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

h) Sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, ecc.

i) Descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piani o del programma proposto definendo, ecc.

j) Sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.

Considerazioni e valutazioni ambientali conclusive

CONSIDERATO E VALUTATO che:

1. La proposta di Variante per la realizzazione del “Programma costruttivo relativo alla realizzazione di n. 21 alloggi in ZTO p.e.e.p. del Programma di Fabbricazione (c/da Ziretto), foglio di mappa, n. 13 partt. 1363, 70, 519, 865, 1036, 1037, 1040” è ubicata in un’area del Comune di Castelmola dominata dal mosaico culturale ad agrumeti, seminativi e culture arboree miste.
2. Per lo svolgimento della procedura di VAS sono stati prodotti e pubblicati documenti, studi e Rapporti Ambientali privi dei necessari contenuti e delle necessarie, esaustive e pertinenti informazioni e argomentazioni, volte a sostenere e dimostrare, per la valutazione della strategia e della sostenibilità ambientale: (i) il fabbisogno di insediamenti di edilizia sociale e le ragioni che ne hanno confermato la domanda e individuato la localizzazione proposta e le modalità di inserimento ambientale e paesaggistico nel contesto individuato; (ii) la coerenza con il complesso degli strumenti e dei vicoli preordinati e attivi sul contesto direttamente interferito; (iii) la sostenibilità urbanistica e soprattutto paesaggistica e ambientale della proposta di Variante; (iv) la coerenza con gli obiettivi di conservazione del Sito della Rete Natura 2000 direttamente interessato e con le azioni/misure volte al mantenimento e al rafforzamento dello stato di conservazione del Sito individuate dal relativo Piano di Gestione, per come appresso specificato e valutato.
3. La localizzazione della proposta di PdL è stata individuata dal Consiglio Comunale sulla base di un Programma di Fabbricazione approvato con decreto n. 25 del 9 febbraio 1977, per il quale è stata attivata la procedura di “*variazione della destinazione urbanistica dell’area da Zona C “stagionale estensiva” e Zona E “agricola” del vigente strumento urbanistico (Programma de fabbricazione), in zona P.E.E.P. “. L’area di intervento ricade “in zona “C” per mq 13.799,29 e in zona agricola per mq 700,71. in gran parte in zona omogenea C e la restante zona E”* e non risulta argomentata ed eventualmente aggiornata la domanda di edilizia abitativa di tipo sociale.
4. Gli obiettivi, la localizzazione e il dimensionamento dell’intervento non risultano coerenti con le normative ambientali, paesaggistiche e di governo del territorio intervenute per le quali la proposta di Variante non risulta coerente e determina situazioni di conflitto con gli obiettivi e le azioni di sostenibilità ambientale, paesaggistica e territoriale-urbanistica, come appresso specificato e

Pagina 15 di 18

Commissione Tecnica Specialistica - “ME_016_VAS0002” - Comune di Castelmola (ME): procedura di valutazione ambientale strategica (ex artt. da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) e di valutazione di incidenza ambientale (ex art. 5 del D.P.R. 357/1997 e s.m.i.) della proposta di “Programma costruttivo relativo alla realizzazione di n. 21 alloggi in ZTO p.e.e.p. del Programma di Fabbricazione (c/da Ziretto), foglio di mappa, n. 13 partt. 1363, 70, 519, 865, 1036, 1037, 1040”. Procedimento: Parere VAS definitivo art. 15 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza
regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

motivato.

5. L'area d'intervento si trova all'interno della Zona di Conservazione Speciale (ZCS) "ITA 030003 - Rupi di Taormina e Monte Veneretta" ed è soggetta a vincolo idrogeologico di cui all'art.1 del R.D.L. 30 dicembre 1923 n. 3267.
6. L'intero contesto della proposta di Variante risulta normato dal Piano Paesaggistico dell'Ambito 9 ricadente nella provincia di Messina, approvato con D.A. n. 6682 del 29/12/2016 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla G.U.R.S. n. 13 del 31/03/2017.
7. La Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Messina, con la nota prot. 1312 del 14.03.2018, ha revocato "il parere rilasciato con il ... provvedimento prot. n. 4331 del 09/07/2014" per effetto delle previsioni, degli obiettivi e degli indirizzi di tutela contenuti nel richiamato Piano Paesaggistico dell'Ambito 9 ricadente nella provincia di Messina e individuati, particolarmente per il Paesaggio Locale che include il contesto della proposta di PdL (come chiaramente espresso nel corpo della nota) "in area soggetta a vincolo compresa nel Paesaggio Locale 4, contesto "4f Paesaggio naturale/seminaturale della dorsale peloritana" (livello di tutela 2) delle cartografie del suddetto Piano Paesaggistico, e che pertanto lo stesso intervento è sottoposto alla disciplina deH'art. 36 (Titolo IV) nonché dall'art. 24 (Titolo III) delle Norme di Attuazione del medesimo Piano".
8. In particolare, la revoca è stata disposta: "considerato che l'intervento proposto in oggetto oggi risulta in contrasto con le Prescrizioni relative alle aree individuate ai sensi dell'art.134 del Codice del sopra detto contesto 4f in quanto altera il paesaggio agropastorale ed i caratteri specifici del sito tramite l'inserimento progettuale di tipologie edilizie compatte nonché la previsione di notevoli movimenti di terra dei rilievi collinari che trasformano i caratteri morfologici dell'area; ... che lo stesso l'intervento sia incompatibile con lo strumento di tutela paesaggistica sopra citato, pertanto, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ai sensi dell'art. 21-quinquies della L. 07/08/1990 n. 241, e ss.mm.ii".
9. Il Sito Natura 2000 interessato dal Programma Costruttivo – la ZSC ITA030003 Rupi di Taormina e Monte Veneretta, come si legge nel Formulario aggiornato, "ospita inoltre diverse entità che nell'area regionale sono rare o ritenute di rilevante interesse fitogeografico, a loro volta menzionate nell'elenco riportato nella sezione 3.3 (D).Il sito ospita un'avifauna di particolare pregio all'interno di un'area che nel suo complesso risulta sensibilmente urbanizzata ed intensamente sfruttata per scopi turistici. Nel sito sono inoltre presenti numerose specie di invertebrati, alcune delle quali endemiche, mentre altre, in Sicilia, sono attualmente note per il solo comprensorio taorminese".
10. Con il DECRETO MATTM del 21 dicembre 2015 "Designazione di 118 Zone Speciali di Conservazione (ZSC) della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza
regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

Siciliana” il SIC in questione è stato elevato a ZSC ITA030003 Rupi di Taormina e Monte Veneretta e da tale data sulla ZSC si applicano le Misure di Conservazione di cui all'Art. 2. *Misure di conservazione* che recita: “1. *Le misure di conservazione generali e sito-specifiche conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato «A» del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e delle specie di cui all'allegato «B» del medesimo decreto del Presidente della Repubblica presenti nei siti, nonché le misure necessarie per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie e la perturbazione delle specie per cui le zone sono designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, relative alle ZSC di cui al precedente articolo sono quelle individuate nei rispettivi piani di gestione, approvati con i decreti del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'ambiente della Regione Siciliana riportati nella tabella di cui all'art. 1, comma 1, e quelle contenute del decreto dirigenziale generale n. 36 del 27 gennaio 2015 del Dipartimento regionale dell'ambiente del Dipartimento regionale dell'ambiente della Regione Siciliana, e sono immediatamente operative.*

11. Gli interventi previsti per la realizzazione del PdL in Variante per l'attuazione della Zona P.E.E.P. comportano azioni vietate sia dal Piano Paesaggistico vigente, quali appunto le alterazioni della morfologia dei luoghi per le movimentazioni di terra e per l'eccessiva densificazione edilizia generata in un contesto ambientale e paesaggistico di pregio con rare abitazioni sparse.
12. Gli interventi previsti risultano in contrasto con le vigenti disposizioni e le raccomandazioni per azzerare il consumo di suolo e di biodiversità, pure confluite nella L.R. 19/2020 e pure il sistema di gestione e trattamento delle acque di fogna risulta assegnato a “rete fognaria con recapito e smaltimento in fossa biologica tipo Imhoff”, in contrasto con la vulnerabilità e il valore ecologico del contesto di riferimento.
13. La proposta di Variante risulta in conflitto con il Piano di gestione “Monti Peloritani” individua per questo Sito, tra gli altri, interventi volti al “mantenimento, al recupero, alla valorizzazione della gariga, delle formazioni arbustive ... (azione IA.8.TRN); “interventi per il mantenimento delle praterie steppiche” (azione IA.9.TRN); di “difesa attiva degli habitat” (azione IA.10.TRN) e della loro “rinaturalizzazione” (azione IA.10TRN), e genera impatti che rientrano tra le minacce/criticità di tipo alto/molto alto segnala, anche per gli habitat presenti nella ZSC - *Manomissioni antropiche (edificazioni, strade, ecc.) con effetto di degrado e perdita di habitat, perdita di biodiversità, alterazione della naturalità degli agroecosistemi, alterazione delle serie di vegetazione.* Lo stesso Studio di Incidenza redatto dal Proponente non esclude fenomeni di perdita, frammentazione degli habitat.

La Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza
regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

Tutto ciò VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO

e s p r i m e

parere motivato negativo ai sensi e per effetto del D.Lvo 152/06, art. 15, ai fini della procedura di Valutazione Ambientale Strategica integrata alla procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale, relativamente alla realizzazione della proposta di “*Programma costruttivo relativo alla realizzazione di n. 2 alloggi in Zona P.E.E.P. presentato dalla società Cooperativa edilizia Venere a.r.l.* in lotto ricadente nel Comune di Castelmola (ME), distinto al foglio di mappa, n. 13 part. 1363, 70, 519, 865, 1036, 1037, 1040.